

Articolo pubblicato su FiscoOggi (<http://fiscooggi.it>)

Normativa e prassi

Regime di consolidato nazionale: restyling al modello per rettifiche

20 Ottobre 2014

Revisionata l'istanza per il computo in diminuzione delle perdite dai maggiori imponibili post accertamento nei confronti dei soggetti che aderiscono alla tassazione di gruppo



On line la nuova versione del **modello Ipec** (e relative **istruzioni**) con cui le società consolidanti possono richiedere lo scomputo, dai maggiori imponibili accertati nei confronti dei soggetti che hanno aderito al regime opzionale del consolidato nazionale, delle perdite del consolidato non utilizzate, fino alla concorrenza del loro importo (**articolo 35**, DI 78/2010).

L'aggiornamento, arrivato con il **provvedimento del 20 ottobre 2014**, si è reso necessario a seguito delle modifiche apportate dall'**articolo 23**, comma 9, del decreto legge 98/2011 al regime di utilizzo delle perdite fiscali (articolo 84 del Tuir). Il nuovo modello sostituisce quello approvato con provvedimento del 29 ottobre 2010 (vedi "**Rettifiche consolidato nazionale. Un 'modello' di semplificazione**").

Termini e modalità di presentazione

I termini di presentazione dell'istanza variano a seconda dell'atto dal quale derivano i maggiori imponibili. La domanda va presentata entro il:

- termine per la proposizione del ricorso, in caso di notifica di atto unico. Nell'ipotesi di accertamento con adesione, può essere presentata anche successivamente all'istanza di adesione ma, comunque, non oltre il termine per la proposizione del ricorso, tenuto conto

anche del periodo di sospensione previsto dall'articolo 6, comma 3, del Dlgs 218/1997

- quindicesimo giorno antecedente la data fissata per il contraddittorio, in caso di adesione ai contenuti dell'invito a comparire
- trentesimo giorno successivo alla data di consegna del verbale di constatazione, in caso di adesione al pvc
- periodo del contraddittorio instaurato con l'ufficio, in caso di accertamento con adesione ai sensi degli articoli 5, comma 1, o 6, comma 1, Dlgs 218/1997.

La domanda deve essere presentata all'Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, tramite i canali Entratel o Fisconline. La trasmissione dei dati può essere effettuata:

- direttamente da parte dei soggetti abilitati
- tramite una società del gruppo
- tramite intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, Caf, eccetera).

La consolidante dà notizia alla consolidata dell'avvenuta presentazione dell'istanza, una copia cartacea della quale va allegata alla comunicazione di adesione.

di

Sonia Angeli

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/regime-consolidato-nazionale-restyling-al-modello-rettifiche>